

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

182° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	20
12 ^a - Igiene e sanità	»	25

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	30
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	31

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

indi del vice Presidente

GUIZZI

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Mattarella ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Postal.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale: Pasquino e Cavazzuti: Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21)

Disegno di legge costituzionale: Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)

Disegno di legge costituzionale: Riz ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30)

Disegno di legge costituzionale: Filetti ed altri: Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)

Disegno di legge costituzionale: Pecchioli ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227)

Disegno di legge costituzionale: Mancino ed altri: Modifica degli articoli 70, 72, e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426)

Disegno di legge costituzionale: Mancino ed altri: Modifica degli articoli 59, 85, e 88 della Costituzione (845)

Disegno di legge costituzionale: Pasquino ed altri: Revisione delle norme costituzionali concernente la struttura e le funzioni del Parlamento (1101)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno 1988. Il relatore, presidente Elia, svolge un'ampia relazione, rilevando l'opportunità di non basarsi, in tema di riforme istituzionali, su una scala temporale basata su pregiudiziali di priorità, in base alle quali la discussione sulla riforma del Parlamento deve necessariamente precedere quella sui regolamenti parlamentari: è, al contrario, opportuno accedere ad un criterio di esame parallelo, e non diacronico, in un quadro di contestualità politica. È bene comunque che la Commissione esamini i disegni di legge in titolo in tempi rapidi, in modo da consentire che il dibattito in Assemblea abbia luogo alla fine del mese di ottobre prossimo.

Sul concreto funzionamento del rapporto tra i due rami del Parlamento è in realtà mancato un approfondimento ad opera di studiosi e storici, nonché una adeguata riflessione sugli effetti della doppia lettura. In materia si sono piuttosto avute valutazioni di tipo impressionistico, che hanno impedito lo svolgimento di un'opportuna analisi tesa a stabilire quanto del bicameralismo si è rivelato funzionale e quanto invece è risultato ripetitivo e superfluo. Non sono stati, inoltre, tenuti nel giusto conto giudizi autorevoli, quale quello espresso dallo stesso Mortati (che in sede di Assemblea Costituente aveva sostenuto la necessità di una seconda Camera con funzioni di rappresentanza sociale e delle autonomie, ed era dunque il più titolato ad esprimere una riflessione sulla «resa» del sistema bicamerale, non avendo trovato la sua proposta in quella sede completo accoglimento), ed a parere del quale la seconda Camera rappresentava un'utile sede per un proficuo ripensamento e perfezionamento tecnico. Il relatore si sofferma quindi a considerare le posizioni espresse al riguardo dai singoli

partiti politici in seno all'Assemblea Costituente. In quella sede, infatti, la Democrazia cristiana, pur riuscendo a far «passare» la soluzione bicamerale, da essa proposta, si vide tuttavia battuta sul piano della concreta attuazione del principio bicamerale, in quanto non riuscì ad affermare la sua richiesta di differenziazione e di specificità tra i due rami del Parlamento. Si ingenerò così la sensazione che quello della differenziazione tra i compiti dei due rami del Parlamento rimanesse sostanzialmente un problema aperto.

In realtà, tutte le valutazioni di carattere negativo relative al bicameralismo sono state influenzate dal fatto che si è in esso identificata una delle maggiori cause di disfunzione del sistema istituzionale, che andava piuttosto ricondotta a quel multipartitismo estremo che caratterizza il sistema istituzionale italiano. I difetti tipici del sistema bicamerale sono stati così attribuiti per lungo tempo in modo pressoché esclusivo al Senato, ed il dibattito sulla funzionalità del Parlamento ha più volte avuto come sbocco proposte relative all'abolizione della seconda Camera. Dall'inizio degli anni '70, invece, la dottrina giuridica ha recuperato la visione del Parlamento come istituto unitario, evidenziandosi altresì come una riflessione sul tema del bicameralismo coinvolga un'analisi dei metodi di lavoro di entrambe le Camere. Questa visione unitaria del Parlamento è particolarmente importante in quanto porta a comprendere che il bicameralismo italiano ha una natura sostanzialmente processuale, e che il sistema della doppia lettura può essere assimilato alle garanzie offerte dal doppio grado di giurisdizione nel processo penale.

Contrariamente a quanto risulta nella relazione finale della Commissione Bozzi - prosegue il relatore - il bicameralismo paritario adottato dalla Costituente è pertanto lungi dal costituire una delle maggiori cause di disfunzione del sistema istituzionale italiano: questa affermazione, sovente ripetuta, costituisce un alibi rispetto a gravi cause di natura politica che penalizzano il funzionamento della democrazia rappresentativa italiana. Altro è, infatti, riconoscere che la soluzione adottata dai costituenti fu il risultato piuttosto del rifiuto

delle varie forme di bicameralismo differenziato che di una scelta in positivo auspicata da ciascuno dei gruppi più forti, altro è invece negare che nella Costituzione vivente l'istituto abbia trovato una sua *ratio* ed una sua vitalità. In questo contesto, va ricordato che le maggiori forze politiche in sede di Assemblea costituente optarono per una pari legittimazione democratica delle due Camere, intese come due articolazioni di un Parlamento unitario, attribuendosi così pertanto ai due rami del Parlamento poteri non differenziati in tema di legislazione, di controllo e di indirizzo. Questa condizione di fondo non è oggi mutata, perché nessuna delle maggiori forze politiche è sostanzialmente in grado di proporre una concreta diversificazione della base elettiva dei due rami del Parlamento e della composizione di essi.

Passando quindi ad esaminare i vari disegni di legge relativi alla struttura e alle funzioni dei due rami del Parlamento, il presidente Elia rileva come nel progetto del Movimento sociale trovi posto un'impostazione (già sostenuta da autorevoli costituenti) in base alla quale si stabilisce che la metà dei componenti di ciascuna Camera le circoscrizioni siano costituite dagli appartenenti ad una categoria di cittadini, che svolgono le attività e le funzioni indicate nell'articolo 4 della Costituzione. Prescindendo dalle obiezioni già più volte formulate contro le Camere corporative, è tuttavia opportuno osservare che il fine di integrazione della rappresentanza della democrazia tradizionale perseguito da questa proposta incontra insuperabili ostacoli nella mobilità e nella segmentazione della vita socio-economica contemporanea.

Il disegno di legge costituzionale n. 30, di iniziativa dei senatori Riz ed altri, prevede invece l'elezione dei membri del Senato da parte di componenti dei Consigli regionali: questa proposta in favore di una Camera delle regioni incontra però difficoltà obiettive, non potendosi giustificare la parità di attribuzioni, una volta che sia stata abbandonata l'elezione a suffragio diretto, senza contare la naturale tendenza a rifiutare una Camera costruita come una struttura rappresentativa delle regioni e contrapposta all'altra Camera, rappre-

sentativa di tutto il popolo, nonchè l'evidente forzatura di assimilare lo Stato italiano ad uno Stato federale vero e proprio.

Il relatore, presidente Elia, ricorda quindi come durante i lavori della Commissione Bozzi ebbe modo di emergere una proposta, sostanzialmente ripresa nel disegno presentato dal senatore Pasquino: in base ad essa si mantiene alle Camere uguale base rappresentativa, attribuendosi comunque alla Camera dei deputati la funzione legislativa ed al Senato quella di controllo, di vigilanza e di indirizzo generale in taluni delicati settori della vita statale (informazione, sicurezza, nomina degli enti pubblici). In proposito deve tuttavia osservarsi che il controllo sull'attività del Governo e della pubblica amministrazione nel sistema italiano non ha trovato istituti tali da giustificare l'esigenza di una Camera *ad hoc* che la distinzione tra legislazione e controllo mette in ombra la fondamentale attività di indirizzo che nell'ordinamento italiano si traduce nella legislazione di maggior rilievo connessa all'attuazione del programma di Governo con il conferimento della fiducia. Le due funzioni di legislazione e di controllo sono infatti destinate ad integrarsi; una riforma di tal fatta sarebbe inoltre fonte di squilibrio, in quanto farebbe della Camera di legislazione la Camera della maggioranza e del Senato la Camera in cui prevarrebbe l'iniziativa dell'opposizione, promotrice degli interventi di controllo.

Per questi motivi vanno pertanto scartate le proposte tendenti ad attribuire una specificità alla seconda Camera; ed è perciò opportuno definire quale possa essere la *ratio* che la Costituzione vivente ha invero nel bicameralismo paritario. Tale ragione, osserva il presidente Elia, risiede nella possibilità di ripensamento che, in un Parlamento di partiti, viene offerta ai partiti stessi, ora nella Camera dei deputati ora nel Senato della Repubblica, per confermare o rivedere le scelte compiute nell'altro ramo del Parlamento. Tale ripensamento si realizza pienamente se avviene mediante riesame in un altro collegio, specie se formato con un sistema elettorale non identico e operante con norme regolamentari parzialmente diverse. In questo senso può dirsi che, se è vero che il nostro bicameralismo è a

carattere essenzialmente procedurale, ad esso si addice una riforma di natura procedurale, idonea a garantire responsabilità, trasparenza e tempestività del lavoro svolto dai due rami del Parlamento. In questo contesto si inserisce il disegno di legge n. 426, di iniziativa dei senatori Mancino ed altri, che si fonda su un blocco di attribuzioni legislative da esercitare collettivamente da parte delle due Camere, prevedendo per altre leggi un percorso di natura monocamerale, che può comunque anch'esso diventare bicamerale - entro il limite massimo delle tre letture delle due Camere - ove non operi l'istituto del silenzio-assenso. Entro quest'ambito, occorre tuttavia riflettere sulla opportunità di adottare metodi alternativi di esame nella Camera di seconda lettura, nonchè di chiarire a chi spetti la facoltà di smistare la prima lettura tra le due Camere senza che si creino conflitti tra di esse. È peraltro evidente come un efficace coordinamento del lavoro tra le due Camere possa produrre economie di tempo rispetto all'intera attività legislativa affidata o iniziata tutta in una sola Camera. Il ricorso ad una netta distinzione tra attività conoscitiva ed attività deliberativa consentirebbe inoltre che l'attività conoscitiva desse luogo ad attività svolte in comune dalle Commissioni delle due Camere o almeno ad una rapida utilizzazione in comune dei risultati di tale attività. Le tendenze alla specializzazione potrebbero inoltre utilmente svilupparsi anche in tema di controllo; ed un complessivo sforzo di razionalizzazione che coinvolgesse entrambe le Camere potrebbe rendere più chiare le posizioni della maggioranza e dell'opposizione in ordine ai diversi temi affrontati, offrendo un contributo di chiarezza per gli elettori e garantendo un efficace rapporto con la società civile.

Ha quindi luogo un breve dibattito.

Il senatore Riva precisa che il disegno di legge costituzionale n. 1101, presentato dai senatori della Sinistra indipendente, non ha, in realtà, lo scopo di attribuire alla Camera dei deputati la funzione legislativa riservando al Senato quella di controllo, in quanto tale testo, mentre conserva la doppia approvazione per le leggi di cui all'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, che sono quelle più qualificanti dal punto di vista dell'attuazione dell'indirizzo

politico, riserva al Parlamento in seduta comune la deliberazione sulla fiducia al Governo.

Il senatore Maffioletti si sofferma sulla procedura da seguire per l'esame dei disegni di legge in titolo, rilevando in particolare la necessità che essi siano valutati su un piano di parità e che, nel contempo, si assicuri con opportuni mezzi un'adeguata pubblicità ai lavori della Commissione su un tema così importante.

Il senatore Mancino, nel concordare col senatore Maffioletti, propone che la discussione generale sia preceduta da un'esposizione delle linee generali di ogni singola proposta legislativa svolta da uno dei presentatori, eventualmente anche non appartenente alla Commissione.

Il senatore Pasquino, dopo aver rilevato che l'esame di una riforma costituzionale di così grande importanza non può in alcun modo essere riservato ad una sede ristretta, sottolinea la necessità di evitare un *tour de force* analogo a quello verificatosi per la legge sulla Presidenza del Consiglio. A suo parere, quindi, mentre appare irrealistico l'obiettivo di licenziare il provvedimento per l'Assemblea entro la fine di ottobre, è necessario che un congruo numero di sedute della Commissione siano riservate esclusivamente all'esame di tale materia, senza estemporanee integrazioni dell'ordine del giorno.

Dopo un breve intervento del ministro Mattarella, che, nel ringraziare il Presidente per la puntuale relazione, assicura un'attiva partecipazione del Governo all'*iter* della nuova disciplina costituzionale, il Presidente assicura che verrà dato il massimo spazio all'esame parallelo delle proposte di riforma. Quanto all'osservazione del senatore Pasquino, circa la necessità di rivedere il termine per la conclusione dell'esame in Commissione, egli rileva che difficilmente si potrà prorogare tale scadenza, ciò soprattutto in quanto occorre rispettare il parallelismo con l'esame della riforma delle autonomie locali iniziato alla Camera dei deputati.

Dopo interventi del senatore Murmura - il quale propone che i lavori della Commissione possano essere seguiti dall'esterno attraverso impianti audiovisivi - e del senatore Taramelli - che fa presente la necessità di una rigida

calendarizzazione da stabilire in Ufficio di Presidenza - il seguito dell'esame è rinviato.

Assume quindi la Presidenza il vice presidente Guizzi.

INTERROGAZIONI

Si procede allo svolgimento congiunto delle interrogazioni nn. 3-00413 e 3-00419 dei senatori Taramelli e Bertoldi, entrambe concernenti la situazione dell'ordine pubblico nell'Alto-Adige.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Postal, il quale ricorda come già il 20 maggio scorso si sia svolto davanti all'Assemblea della Camera dei deputati un ampio dibattito sulla materia oggetto delle interrogazioni, nel corso del quale il Ministro dell'interno fornì una circostanziata relazione sui risultati e l'attività di vigilanza svolta dalle forze di polizia, nonché in ordine al giudizio politico del Governo sul problema altoatesino.

Le interrogazioni all'ordine del giorno conseguono a successivi attentati terroristici, in primo luogo quelli del 18 e 19 giugno scorsi e quello del 22 giugno contro la sede della CGIL-AGB. Tali attentati sono stati rivendicati dalla sigla «Ein Tirol».

Da ultimo, il 31 luglio si sono verificati altri tre attentati; i primi due contro la centrale elettrica di Ponte Gardena della Selm e contro un fabbricato di abitazione dei dipendenti di quella società, ed il terzo, cui è conseguito il danneggiamento di circa trenta autovetture, nel centro di Bolzano, dove una bomba è stata depositata in un cassonetto dell'immondizia.

Mentre va sottolineato, in primo luogo, che gli attentati sono avvenuti a breve distanza dell'approvazione da parte del Governo di due provvedimenti che rappresentano un decisivo passo avanti per la definizione del quadro normativo dell'autonomia regionale e provinciale - tra l'altro approvato dallo stesso Parlamento austriaco - numerosi indizi, tra i quali ritrovamenti di materiale esplodente, fanno pensare che gli attentati possano essere stati compiuti da gruppi sostenuti da associazioni estremiste d'oltre confine.

Per far fronte all'aggressione di questo terrorismo a carattere diffuso, è senz'altro

necessario un notevole incremento del personale e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine, ciò in considerazione dell'impossibilità del controllo capillare di ogni possibile obiettivo. Un ruolo significativo è costituito dai rapporti di cooperazione internazionale volti ad approfondire le conoscenze informative al fine di migliorare le capacità operative delle forze dell'ordine.

Il rappresentante del Governo si sofferma infine sull'adozione di misure di solidarietà nei confronti dei cittadini danneggiati dagli atti terroristici, auspicata da parte degli interroganti. A tale proposito, mentre è stato approvato dal Consiglio provinciale di Bolzano un disegno di legge per l'indennizzo dei proprietari di abitazioni ed aziende danneggiate da atti terroristici, un'analogia iniziativa è attualmente oggetto di valutazione anche da parte del Ministro dell'interno.

Il senatore Bertoldi si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, sottolineando come essa nulla aggiunga a quanto già detto nel corso del dibattito svoltosi il 20 maggio alla Camera dei deputati. Ciò dimostra la sostanziale inerzia del Governo, rilevata anche nel corso di incontri promossi dal Partito comunista con le principali autorità civili, militari e religiose della provincia.

In particolare, egli rileva che nel dibattito del 20 maggio il Governo aveva assicurato che avrebbe posto sotto sorveglianza le principali strutture produttive della provincia. L'attentato alla Selm dimostra come ciò non sia stato fatto, ed anche la circostanza che si siano potuti colpire impunemente prevedibili obiettivi, come la sede della CGIL-AGB, dimostra la pretestuosità delle affermazioni del Governo

circa l'impossibilità di porre sotto controllo un terrorismo che si accanisce contro obiettivi indifferenziati.

Il presidente Guizzi dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

Sartori ed altri: Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico (912)

Deputati Dignani Grimaldi ed altri: Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico (1087), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Mazza il quale rileva come il disegno di legge n. 1087 - approvato dalla Camera dei deputati e di contenuto identico al disegno di legge n. 912 - venga incontro ad un'esigenza di particolare interesse per i non vedenti consentendo l'accesso negli esercizi aperti al pubblico anche ai cani-guida. Egli rileva però la parziale inesattezza del titolo, che solo nella seconda parte corrisponde al testo del provvedimento. A suo avviso, comunque, tale inesattezza non potrebbe giustificare il rinvio all'altro ramo del Parlamento di un provvedimento tanto importante.

L'articolo 1 nel quale si esaurisce il disegno di legge n. 1087, posto ai voti, è approvato.

Il Presidente dichiara quindi assorbito il disegno di legge n. 912.

La seduta termina alle ore 13,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

63^a Seduta*Presidenza del Presidente
COVI*

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Castiglione e Cattanei.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Covi fa presente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta da parte del Gruppo Federalista Europeo Ecologista di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla anzidetta richiesta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00475, dei senatori Corleone ed altri, concernente il diritto dei parlamentari di compiere ispezioni anche nelle caserme dei carabinieri, quando esse vengono utilizzate come luoghi di detenzione.

Il ministro Vassalli risponde all'interrogazione, premettendo come una prima risposta si trovi nella recentissima legge sui provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale, che è attualmente in via di

promulgazione. La legge entrerà peraltro in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, poichè non è stata introdotta nel testo alcuna disposizione che stabilisca una *vacatio legis* ridotta.

Il Ministro ricorda in particolare come la nuova formulazione dell'articolo 251 del codice di procedura penale renderà impossibile la detenzione di soggetti inquisiti presso le caserme dei carabinieri. Con riferimento, poi, all'attuale dizione dell'articolo 251 del codice di procedura penale rammenta come la detenzione, presso una caserma di Milano, degli imputati del procedimento cui si riferiscono gli interroganti debba ritenersi conforme alla interpretazione, costantemente data del primo comma di detta disposizione del vigente codice di rito.

Infine, con riguardo all'ultima questione affrontata dall'interrogazione - il fatto che non si sia consentito a due parlamentari di visitare gli imputati detenuti -, rileva come l'ordinamento penitenziario - e precisamente l'articolo 67 - abbia sempre configurato a favore di rappresentanti del popolo sovrano, deputati e senatori, anche accompagnati, il diritto che è loro invece stato negato a Milano nei giorni 30 luglio e 1° agosto.

Replica il senatore Corleone, il quale condive la soddisfazione mostrata dal Guardasigilli per l'imminente entrata in vigore della nuova legge, che riscrive, tra l'altro, l'articolo 251 del codice penale di rito, ma esprime insoddisfazione per il fatto che l'interrogazione non ha avuto, in sostanza, alcuna risposta. Dichiara altresì di contestare l'interpretazione sin qui data al citato articolo 251, in forza del quale si è troppe volte legittimato il ricorso alle caserme come luogo di detenzione. Condanna altresì la circostanza per cui sia stato leso il diritto di due parlamentari a visitare due imputati e richiama l'attenzione della Commissione - e anche del Ministro - sulla mancata indicazione nel mandato di cattura *de quo* di una caserma come luogo di detenzione; ravvi-

sa in questo elemento una lesione al principio di garanzia che dovrebbe, invece, ispirare ogni provvedimento giurisdizionale.

Ribadisce dunque la sua insoddisfazione per la risposta del Guardasigilli.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
SULLA SITUAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI
PALERMO

Il presidente Covi avverte preliminarmente che nel dibattito che seguirà alle comunicazioni del Governo si intenderà assorbito lo svolgimento dell'interrogazione 3-00483 del senatore Pollice, vertente anch'essa sulla situazione degli uffici giudiziari di Palermo.

Il ministro Vassalli esordisce sottolineando la peculiarità insita nelle comunicazioni che sta per rendere alla competente Commissione del Senato sulla situazione generale negli uffici giudiziari di Palermo. Infatti, la questione all'ordine del giorno ha risvolti politici di tal levatura che coinvolgono le competenze nelle massime sedi di entrambi i rami del Parlamento.

Ma le peculiarità del suo intervento non cessano qui: rileva come la materia degli uffici giudiziari lambisca competenze proprie del Consiglio superiore della Magistratura e, inoltre, come la questione specifica sia legata a divergenze interne alla magistratura sui metodi di gestione di un particolare ufficio giudiziario. Tuttavia, pur essendo questi aspetti non compresi nella cognizione del Guardasigilli, e per legge attribuiti al Consiglio superiore della Magistratura, egli interviene in questa sede anche in considerazione del fatto che istituzionalmente non esistono canali diretti fra l'organo di autogoverno della Magistratura e Parlamento.

Ricorda che non è la prima volta che il Ministro è stato chiamato a render conto dello svolgimento di procedimenti giudiziari (sottolinea, al contempo, l'anomalia di questa vicenda, che non verte su un processo), pertanto dichiara che si atterrà alla prassi per cui il Ministro risponde sulla base degli elementi informativi acquisiti tramite i canali di rito e tramite le informazioni fornite, in spirito di collaborazione, dagli uffici in questione.

Evidenzia, quindi, come la normativa sul Consiglio superiore della Magistratura del 1958 abbia sottratto al Ministro numerosi profili di organizzazione della vita giudiziaria, per cui, pur non sottraendosi al debito di comunicazione cui è chiamato, illustrerà la situazione ed esporrà la sua opinione sulla base degli elementi sinora acquisiti. Al riguardo, comunica di aver conferito giorni fa con l'ispettore da lui inviato *in loco*, dal quale attende per la prossima settimana una relazione scritta.

Conclude la sua premessa di metodo, relativa alla posizione del Ministro, dichiarando che è meno difficile il suo intervento dopo la conclusione negli organismi interni (le competenti Commissioni referenti) del Consiglio superiore della Magistratura del dibattito sulla vicenda.

Chiariti quindi i ristretti ambiti di sua spettanza ed evidenziati i profili di competenza concorrente con il Ministro degli interni, ritiene di non doversi soffermare sui problemi strettamente attinenti all'organizzazione dei servizi della giustizia nella città di Palermo: da un lato, perchè l'impegno del Ministero è noto ed adeguato, dall'altro perchè esso è oggetto di interrogazioni, mentre oggi la Commissione tratta di comunicazioni del Ministro su divergenze insorte tra magistrati in Palermo.

Tornando alla vicenda in discussione sottolinea quindi come la nomina del Consigliere istruttore sia estranea ad ogni determinazione del Ministro, il quale allo stato potrebbe intervenire solo mediante una proposta di trasferimento *ex* articolo 2 della legge sulle guarentigie - di cui non intende, nè ha mai pensato di avvalersi da quando ha avuto conoscenza dei fatti -, oltre che mediante l'iniziativa legislativa e le ispezioni (parziali o totali). E non prende in considerazione in questa sede tutte le ulteriori proposte *de jure condendo* per cui si vorrebbe attribuire al Consiglio superiore della Magistratura la gestione in concreto di affari giudiziari.

Il senatore Spadaccia interviene per chiedere al Ministro quale sia la posizione in ordine alle dichiarazioni rese giorni fa alla stampa dal Procuratore della repubblica di Marsala.

Il Ministro riprende l'intervento, dichiaran-

do che non intende in proposito promuovere alcuna azione disciplinare.

Si inoltra, quindi, nell'esposizione delle vicende degli ultimi anni dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo. Rievocata la tragica morte del dottor Chinnici, rammenta che fu il successore, dottor Caponnetto, a potenziare, nei quattro anni di permanenza a capo di quell'ufficio, il nucleo di giudici istruttori chiamati ad occuparsi in via esclusiva del fenomeno mafioso. Ricorda alla Commissione che il dottor Caponnetto, attualmente in servizio a Firenze, ha formalizzato l'esistenza di detto nucleo, e che anzi per le sezioni dell'ufficio istruzione facenti capo ai giudici del nucleo ha preveduto un'apposita tabellizzazione distinta da quella per gli altri giudici istruttori non addetti ai fenomeni di criminalità mafiosa. Fra le varie caratteristiche del nucleo in questione, cita il fatto per cui si è consolidata la prassi di sottoscrivere da parte di tutti i magistrati ad esso addetti i mandati di cattura emessi. Incidentalmente comunica che nel frattempo anche presso gli uffici del pubblico ministero si è costituito un analogo gruppo di lavoro organico (che consta di 6 sostituti procuratori).

Quindi, prosegue il ministro Vassalli all'inizio di quest'anno il Consiglio superiore della Magistratura ha nominato consigliere istruttore il dottor Meli, il quale non ha modificato l'organizzazione interna dell'ufficio, ma ha inteso rivendicare, quale titolare dell'ufficio, un autonomo potere di assegnazione dei processi ai singoli magistrati. Chiarisce che il dottor Meli non ha adottato alcun provvedimento di formale scioglimento del nucleo, ma che anzi ha assegnato ad esso altri magistrati cui attribuire la gestione di procedimenti implicanti la mafia, mentre ha affidato, peraltro, ad alcuni magistrati del nucleo anche procedimenti «ordinari», ossia non aventi implicazioni mafiose.

Il Ministro passa quindi ad esaminare le ragioni sostanziali che hanno probabilmente ispirato il procuratore della repubblica di Marsala a fare quelle dichiarazioni dalle quali è scaturito l'intervento del Consiglio superiore della Magistratura e, in ultima istanza, il presente dibattito: ricorda anche le divergenze di opinioni con l'ufficio istruzione di Palermo

in merito alla competenza relativa ad un processo riguardante attività mafiose nella zona di Mazara del Vallo.

Rileva in proposito che probabilmente una corretta applicazione dell'articolo 165-bis del codice penale di rito, relativo alla richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria, avrebbe potuto dare minore tensione alla contrapposizione. Peraltro, già prima delle dichiarazioni del dottor Borsellino, il presidente del tribunale di Palermo aveva preso una posizione critica riguardo all'operato del consigliere istruttore per quanto riguarda la particolare posizione dei giudici addetti al nucleo antimafia, e ciò con specifico riferimento alla citata tabellizzazione.

Il Ministro conclude il suo intervento invitando i magistrati coinvolti nella vicenda a dimenticare ogni questione di natura personale ed auspicando il ripristino negli uffici giudiziari di Palermo delle condizioni di lavoro più proficue per meglio combattere la delinquenza mafiosa.

Prende successivamente la parola il senatore Lipari, il quale rileva in primo luogo come la lunga premessa fatta dal ministro Vassalli in ordine alle forti limitazioni poste ai poteri del Guardasigilli potrebbe essere interpretata come una tendenziale abdicazione del Ministro della giustizia ad una parte delle sue potestà. Non si deve però dimenticare che il Ministro in questione è titolare di un potere di controllo su tutte le leggi dello Stato, dispone di un potere di concerto (quindi di veto anche se mai esercitato nei fatti) nei confronti di tutte le nomine agli uffici direttivi e, infine, è competente per la materia dell'organizzazione giudiziaria, materia cui indubbiamente attiene la questione che tante laceranti discussioni ha provocato nel Consiglio superiore della Magistratura.

Ciò premesso ritiene importante conoscere l'opinione del rappresentante del Governo in ordine al nucleo antimafia di Palermo, la cui attività presenta comunque un bilancio senz'altro positivo.

In ogni caso anche il Parlamento avrà in futuro modo di pronunciarsi sulla questione, dopo che il Consiglio superiore della Magistratura si è sottratto ad una scelta effettiva circa

l'individuazione del nucleo in parola come strumento essenziale della lotta alla mafia.

La senatrice Salvato ringrazia il ministro Vassalli per la tempestiva e serena esposizione della vicenda, nel valutare la quale occorrono equilibrio e senso delle istituzioni.

Non può tuttavia esimersi dal muovere una aperta critica in relazione alla concezione restrittiva dei poteri del Guardasigilli che è emersa dall'intervento del rappresentante del Governo.

Inoltre il ministro Vassalli non ha ben chiarito la sua posizione sul cosiddetto «pool antimafia» per la questione dei processi afferenti alla criminalità organizzata: eppure è generale il convincimento che esso abbia rappresentato un utile strumento, e ciò è stato riconosciuto unitariamente più volte dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura, al di là della appartenenza dei suoi componenti a singole correnti o singole parti politiche. Quanto al merito della vicenda in questione può senz'altro ritenersi legittimo, ma non è né logico né opportuno sul piano operativo, che magistrati impegnati in grandi processi di mafia ne siano stati in parte distolti, essendo state loro affidate inchieste minori: è evidente come un simile comportamento rappresenti la premessa per lo smantellamento della struttura in questione.

Il senatore Pollice rileva per parte sua come l'intervento del Ministro abbia alimentato ulteriormente le sue preoccupazioni per lo stato e per le prospettive della lotta al fenomeno mafioso: risulta, infatti, chiaro come la lacerazione verificatasi nel tessuto degli uffici giudiziari palermitani sia difficile da ricucire, a maggior ragione se si tiene conto della strumentalizzazione politica che la questione ha subito nel corso della sua trattazione presso il Consiglio superiore della Magistratura.

D'altra parte, i risultati evidenziano l'utilità del «pool antimafia»: da quando questa struttura è entrata in funzione si è inaugurato un nuovo corso nei processi di mafia. Pur condividendo talune preoccupazioni espresse nel corso del dibattito, il senatore Pollice rileva come la supplenza da parte della Magistratura alle carenze di altri organi dello Stato preposti all'attività di polizia sia stata necessaria ed il

suo valore non possa essere inficiato da critiche di stampo formalistico.

Per quanto riguarda la difficile posizione del Ministro Guardasigilli, si rende conto di come essa possa risultare fonte di disagio, ma non condivide un atteggiamento di sostanziale rassegnazione: occorre semmai provvedere a modificare la situazione ricorrendo alle opportune iniziative legislative.

Il senatore Filetti pone anch'egli l'accento sulla opportunità di adottare, in presenza di una mafia sempre più forte e sempre più diffusa anche fuori della Sicilia, le opportune iniziative di revisione legislativa: in particolare il «pool» dei magistrati antimafia, che si è rilevato prezioso strumento di lotta alla criminalità organizzata, non trae la sua legittimazione da una norma di legge, come sarebbe opportuno (considerando anche che nulla vieta di perseguire nell'ambito della Magistratura ordinaria una forma di specializzazione dei magistrati che assicuri la maggiore efficienza al servizio della giustizia, valorizzando le attitudini e le professionalità specifiche dei singoli giudici). Inoltre, il senatore Filetti pone l'accento sulla necessità di provvedere alla revisione della normativa in ordine ai reati di corruzione, di concussione e di interessi privato in atti di ufficio, al fine di meglio fronteggiare l'infiltrazione della mafia nelle pubbliche amministrazioni.

Il senatore Vitalone apprezza la sensibilità del ministro Vassalli nell'affrontare con equilibrio, ed evitando qualsiasi indebita ingerenza in ambiti sottratti alla competenza del Parlamento, la delicata tematica in discussione. Si augura altresì che i motivi di preoccupazione oggi presenti possano essere dissipati da futuri sviluppi della vicenda che vedano prevalere il senso di responsabilità istituzionale.

In realtà la questione è stata affrontata in generale - anche presso il Consiglio superiore - in termini troppo personalistici, quando invece si tratta di una divergenza di fondo e di tipo culturale nel quadro della vicenda più ampia di quella lotta alla mafia che procede in modo discontinuo, con periodi di attivismo frenetico ed inspiegabili torpori.

Se è ben vero che il nucleo antimafia non rappresenta uno strumento ottimale, tuttavia esso può rilevarsi utile come sede dove si

sommano esperienze e professionalità specifiche: l'importante è evitare di farne una sorta di *club* esclusivo. In conclusione ricorda come della materia si stia occupando la nuova Commissione bicamerale antimafia, che ha già disposto una indagine conoscitiva ed esprime l'auspicio che l'opera preziosa del Ministro Guardasigilli possa far sì che la lotta alla mafia prosegua nel modo migliore senza dissensi e divisioni.

Il senatore Onorato apprezza la completezza e la precisione dell'esposizione del ministro Vassalli, ma giudica quest'ultima carente di respiro politico laddove emerge un quadro complessivo di sottoutilizzazione del ruolo del Ministro della giustizia ed una sorta di invidia istituzionale nei confronti del Consiglio superiore della Magistratura.

Eppure al Ministro era stato chiesto di riferire nel quadro delle sue competenze, prendendo lo spunto fra l'altro da quella ispezione, da lui disposta, le cui conclusioni non dovrebbero restare chiuse negli archivi del Ministero, ma semmai dar luogo ad opportune iniziative legislative. Infatti la stortura del giudice istruttore che si arroga compiti inquisitori è frutto perverso di un intreccio di competenze che forse sarebbe opportuno chiarire anche a livello normativo.

Per parte sua il senatore Coco esprime sincero apprezzamento per la relazione del ministro Vassalli, che ha opportunamente evitato di esulare dalle proprie competenze. È altresì pieno l'apprezzamento per l'operato dei magistrati del «pool antimafia» di Palermo, la cui professionalità ed il cui equilibrio sono stati riconosciuti anche dal senatore Spadaccia.

Nel caso in questione occorre chiedersi se le spaccature registrate nella Magistratura palermitana siano davvero insanabili, o se come egli inclina a ritenere, i contrasti non siano stati invece indebitamente drammatizzati. In questa situazione è opportuno che le forze politiche inviino un messaggio di unità e di solidarietà ai giudici impegnati sul fronte della lotta alla mafia per evitare che essi abbiano a risentire di un senso di abbandono da parte delle istituzioni che potrebbe indurli a cercare inopportune solidarietà da parte.

Il nucleo istruttorio di Palermo ha indubbiamente ben operato, ma non deve trasformarsi in un gruppo chiuso e, anzi, deve aprirsi alla collaborazione di nuovi magistrati. Si deve poi prendere atto che tra le impostazioni dei due documenti esaminati dal Comitato antimafia del Consiglio superiore della magistratura non vi è alcun contrasto di fondo.

Il senatore Di Lembo nega che l'esposizione del ministro Vassalli possa suonare come tendenziale abdicazione di una parte dei poteri propri del Guardasigilli.

Per quanto riguarda poi il nucleo dei magistrati palermitani, struttura funzionale alla gestione di quei maxi-processi che il nuovo codice di procedura penale impedirà e che sono serviti troppo spesso da cassa di risonanza per la criminalità organizzata, rileva come esso non trovi legittimazione in alcuna norma nell'ordinamento, per cui tutt'al più se ne può dare un giudizio sul piano dei risultati giudiziari, pur con tutte le riserve che suscita l'attribuzione a questo organo di una sorta di competenza esclusiva.

Il senatore Gallo, intervenendo a nome del Gruppo democratico-cristiano, esordisce con un ringraziamento al Ministro per la sua disponibilità a fornire le sue comunicazioni alla Commissione giustizia del Senato. Con riferimento ad alcuni interventi che hanno ravvisato disagio nelle parole del Ministro - e allude in particolare ai senatori Filetti e Salvato -, dichiara di dissentire, ritenendo anzi estremamente precisa e consona ai suoi poteri l'azione del Guardasigilli in questa vicenda.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore Gallo reputa essere il punto nodale della vicenda la focalizzazione dell'atteggiamento nei confronti del nucleo antimafia all'interno dell'ufficio istruzione. Al riguardo, egli ritiene necessario un intervento del legislatore che fissi i confini esatti della compatibilità con l'ordinamento di alcune consuetudini introdotte nella pratica dell'ufficio istruzione di Palermo, come ad esempio quella di far sottoscrivere da più giudici istruttori gli atti definitivi di numerose istruttorie penali. Auspica, quindi, un intervento legislativo nell'ordinamento giudiziario per evitare personalismi interpretativi.

Il senatore Gualtieri dichiara che le parole del Ministro, il quale ha lamentato una carenza di effettivi poteri, lo inducono a sottolineare il pressante bisogno di risposte forti e adeguate alle difficoltà del momento. Non entra nel merito della questione di dettaglio, ma osserva che in troppe regioni d'Italia si sta perdendo il controllo del territorio. E questa circostanza determina grave pregiudizio allo Stato di diritto, ma anche nocimento all'economia nazionale. Osserva anche che va elogiato pubblicamente il coraggio e la professionalità di tutti i magistrati impegnati nella lotta alla mafia e si associa alle parole di chi si è espresso a favore della conservazione del nucleo palermitano.

Conclude auspicando che il Parlamento, dopo la seduta plenaria del 15 settembre del Consiglio superiore della Magistratura, prenda posizione in modo chiaro.

Al termine del dibattito, il presidente Covi si rivolge al Ministro per rilevare come le sue iniziali esitazioni sull'utilità di siffatto incontro siano state dissipate dal dibattito di queste ore.

Il ministro Vassalli replica agli intervenuti ribadendo che la sua azione è stata rigorosamente ispirata al quadro di poteri di sua spettanza. Ricorda altresì che la sua gestione politica del dicastero si è caratterizzata per un'intensa predisposizione di proposte legislative.

Precisa di non essersi mai dichiarato contrario al nucleo anti-mafia, ma gli preme evidenziare che non rientra fra le sue prerogative quella di prendere posizione al riguardo.

Conclude contestando la fondatezza della critica mossagli relativamente alla scarsa incisività del suo operato.

SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA NEL PRIMO ANNO DELLA DECIMA LEGISLATURA

Il presidente Covi dà notizia dell'intensa attività svolta. Comunica che sono stati assegnati alla Commissione giustizia 33 disegni di legge in sede deliberante (dei quali 25 approvati o dichiarati assorbiti), 10 in sede redigente, 129 in sede referente (per 19 dei quali è stata predisposta la relazione per l'Assemblea). Inoltre, la Commissione ha approvato in sede deliberante, insieme con la Commissione difesa, il disegno di legge istitutivo del Consiglio della Magistratura Militare. La Commissione ha altresì dedicato una seduta per lo svolgimento di un'interrogazione, mentre la sotto-commissione pareri si è riunita 25 volte per esprimere 101 pareri, dei quali 95 favorevoli e 6 contrari.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Susi e per il tesoro Gitti e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (1265)

(Esame e rinvio)

Il relatore De Cinque riferisce sul provvedimento sottolineando, preliminarmente, come esso rappresenti un primo momento di una manovra più complessiva di politica economica impostata dal Governo per risanare la finanza pubblica, operando un aumento delle imposte indirette, in un'ottica di più generale riequilibrio tra queste ultime e quelle dirette.

L'oratore si sofferma poi dettagliatamente sui singoli articoli del provvedimento sottolineando, in particolare, l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 18 al 19 per cento: tale aumento, concentrato appunto sull'aliquota ordinaria, comporta un effetto inflazionistico assai contenuto ed un maggior gettito di circa 2500 miliardi.

Passando a trattare l'evasione nel campo dell'IVA, fa presente che tale fenomeno è assai diffuso e rilevante in termini di mancato gettito per l'erario: a tal proposito auspica che il Governo vari opportuni provvedimenti per potenziare l'accertamento di tale imposta

anche grazie ad un potenziamento degli organici degli uffici IVA, uffici che risultano attualmente in grave difficoltà proprio per carenza di personale.

L'oratore si sofferma poi sull'aumento dell'imposta di fabbricazione sul gasolio, sull'aumento dell'imposta di consumo sul gas metano ad uso combustibile, nonché sullo spostamento dal 30 luglio al 10 settembre del termine per il deposito, da parte delle società, nelle cancellerie dei tribunali, della attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa per il 1988.

Il relatore termina il suo intervento sottolineando, fra l'altro, come la complessiva manovra fiscale impostata dal Governo per l'anno in corso debba rispondere a criteri di razionalità, anche in vista della armonizzazione fiscale conseguente agli appuntamenti comunitari del 1992; rileva infine, dopo essersi dichiarato complessivamente favorevole al provvedimento, la necessità di procedere ad una lotta più serrata all'evasione fiscale, nonché all'eliminazione delle cause che comportano elusione ed erosione; ciò al fine di perseguire più concreti obiettivi di equità fiscale.

Si apre il dibattito.

Il presidente Berlanda esprime particolare soddisfazione per il contenuto dell'articolo 3 con il quale il Governo ha integralmente recepito un invito della 5^a Commissione del Senato, avanzato lo scorso 27 luglio e volto a prorogare per il 1988 il termine del deposito presso le cancellerie da parte delle società, dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa.

Ha poi la parola il senatore Ruffino il quale dichiara di condividere il contenuto del provvedimento che, nell'ottica del reperimento di maggiori entrate al fine di un sostanziale risanamento della finanza pubblica, procede ad un riequilibrio del peso tra imposte dirette ed imposte indirette, allineando così il nostro sistema fiscale a quello degli altri *partners* comunitari.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente sul riflesso che gli aumenti delle aliquote IVA attualmente vigenti possono avere sul gettito di tale imposta, sottolinea il proprio favore verso la ventilata ipotesi di un condono fiscale avanzata da più parti negli ultimi tempi; dichiara a tal proposito di non comprendere a pieno le voci contrarie a tale ipotesi, dato che con il condono lo Stato, oltre a sanare alcuni casi di infrazioni prettamente formali, avrebbe la possibilità di aumentare il gettito delle imposte, contribuendo in tal modo a risolvere, dal lato delle entrate, i grossi problemi della nostra finanza pubblica. Fa presente poi che un'ipotesi di condono dovrebbe avere caratteri di generalità e riguardare tutti i contribuenti: non soltanto quindi il lavoro autonomo ed il reddito di impresa, ma anche i redditi da lavoro dipendente in quanto sembra che una parte significativa dei lavoratori dipendenti non sempre denunci al fisco i redditi derivanti dal cosiddetto «secondo lavoro».

L'oratore osserva ancora che, allorché venne approvata nella IX legislatura la delega al Presidente della Repubblica per la concessione della amnistia e dell'indulto, era stata ventilata anche l'ipotesi di una sanatoria fiscale per rispondere ad obiettivi e concrete esigenze. Non si tratta quindi - continua il senatore Ruffino - di premiare gli evasori, quanto di instaurare rapporti diversi tra contribuenti e fisco in vista di una più generale riforma del sistema di imposizione sui redditi da lavoro autonomo e di impresa.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Conversione in legge di decreto-legge 30 luglio 1988, n. 304, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1266)

(Esame e rinvio)

Il relatore Favilla riferisce sul decreto-legge n. 304, che contiene l'adeguamento delle risorse finanziarie delle regioni e provvede alla ripartizione fra gli enti locali dello stanziamento stabilito nella legge finanziaria 1988. Relativamente alla finanza regionale, il relatore chiarisce che in un primo tempo era intenzione del Governo provvedere sulla base del disegno di legge n. 568, recante un assetto totalmente nuovo della finanza delle regioni;

queste ultime però non erano pienamente d'accordo circa tale progetto e il Governo, comunque, ha modificato la sua linea: fermo restando per la finanza regionale quanto disposto dall'articolo 29 della legge finanziaria per il 1988, viene aumentata la partecipazione delle regioni al gettito dell'imposta sui petroli. La ripartizione delle risorse fra gli enti locali è stata eseguita dal Governo (con l'articolo 3 del decreto-legge) sulla base del sistema dei fondi perequativi, e cioè secondo il criterio del superamento della «spesa storica». Il relatore dichiara di ritenere pacifico quanto disposto fino all'articolo 3 dal Governo, ed esprime in merito un avviso favorevole.

Passando a considerare la restante parte dell'articolato del decreto, osserva che il disposto dell'articolo 4 non richiede particolari osservazioni. L'articolo 5 solleva invece qualche perplessità, sia perché la disposizione non è del tutto chiara, sia perché non sembra, comunque, una innovazione efficace, dato che la possibilità d'impegnare per ammortamenti di mutui le risorse dei comuni è già oggi contenuta entro limiti precisi sulla base dei due noti criteri: non si comprende quale integrazione si voglia dare, con l'articolo 5, a tale regime di limitazione degli investimenti operati dai comuni.

L'articolo 6 - prosegue il relatore - innova in materia di imposta sull'energia, in quanto la nuova addizionale è sottratta in parte alla competenza gestionale dei comuni ed avocata interamente allo Stato, anche per quanto attiene alla riscossione dei proventi, che anziché essere devoluti ai comuni e alle province vengono versati all'Erario, che dovrà poi effettuare una ripartizione fra i comuni e le province previa consultazione dell'ANCI e dell'UPI. Vi sono comunque altre innovazioni, su questo tema, che vengono incontro alle lamentele e ai difetti da tempo emersi. Innovazioni il relatore rileva anche in materia di tariffe per il servizio di fognatura e per i servizi di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto, mentre è data facoltà ai comuni di coprire per intero con le tariffe i costi di gestione degli acquedotti.

Il relatore dichiara di doversi soffermare anche su una importante questione sottesa al presente decreto: le relative entrate, per i

comuni, dovrebbero essere date in misura completa, per l'anno 1988, e non già soltanto in relazione alla porzione di anno successiva all'entrata in vigore del decreto stesso. Il relatore aggiunge che l'erogazione dell'intero gettito 1988, cioè del gettito a regime, sembra costituisca un impegno assunto a suo tempo dal Governo: egli preannuncia un proprio emendamento in merito.

Il presidente Berlanda avverte che la discussione generale avrà luogo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Botta ed altri: Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio (1261), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente Berlanda avverte che la discussione non potrà comunque concludersi nella presente seduta, non essendo pervenuto il parere della 13ª Commissione.

Il senatore Leonardi riferisce sul disegno di legge avvertendo anzitutto che si tratta di un argomento di notevole gravità, in quanto tocca uno dei settori più rilevanti del cosiddetto «debito sommerso» dei comuni. Ogni disposizione legislativa su questo tema deve quindi essere studiata con senso di responsabilità, per non aggravare ulteriormente la situazione, e questo sembra essere il senso dei pareri che sul disegno di legge n. 1261 sono stati espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione. La preoccupazione principale - prosegue il relatore - è costituita dalla eventualità di una estensione generale del principio del calcolo dell'indennizzo di esproprio in base al criterio del prezzo di mercato. Esistono, e sono largamente praticate, forme di accordo consensuale fra le amministrazioni comunali e i proprietari dei terreni, ma una affermazione incondizionata del criterio del prezzo di mercato rimetterebbe in discussione anche queste pattuizioni. Più in generale, il relatore Leonardi afferma che occorre prevenire gravi discriminazioni a danno di coloro che hanno ricevuto un indennizzo nettamente inferiore al prezzo di mercato. Poichè, inoltre, il debito sommerso dei comuni dipende dagli indennizzi di

esproprio è già assai preoccupante, è necessario evitare l'estensione generalizzata del criterio del prezzo di mercato, che eleverebbe tale debito sommerso a cifre assolutamente esorbitanti e insostenibili dalla finanza pubblica allargata.

In tale situazione il relatore Leonardi esprime l'avviso che il rinvio dell'esame - reso inevitabile della mancanza del parere della 13ª Commissione - si rende anche opportuno al fine di una pausa di riflessione, ed anche in attesa di un positivo esito dei disegni di legge che sono in itinere su tale argomento, dai quali ci si può attendere apprezzabili soluzioni di carattere generale.

Il sottosegretario Gitti dichiara che il Governo, alla Camera, non era favorevole all'approvazione dell'articolo 3, in quanto avrebbe preferito una disposizione intesa semplicemente ad intervenire con priorità in favore di quei comuni che concretamente vengono condannati a pagare indennizzi a prezzo di mercato.

Il presidente Berlanda avverte che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di stati stranieri (1202)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

Ha la parola il sottosegretario Sacconi, il quale, commentando il parere reso dalla 5ª Commissione sul provvedimento, sottolinea come questa si sia dichiarata contraria, per mancanza di copertura finanziaria, all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo e con il quale gli effetti del provvedimento in titolo venivano spostati dal triennio 1988-1990 a quello 1989-1991. Il sottosegretario fa a tal proposito presente che per assicurare la triennalità (fino al 1991) al provvedimento stesso conviene forse attendere la presentazione da parte del Governo, nel prossimo mese di settembre, dei documenti di bilancio per il 1989, nei quali sarà prevista anche la copertura, per quanto previsto dal

provvedimento in esame, con riferimento al 1991.

Il presidente Berlanda dichiara di condividere tale proposta del sottosegretario Sacconi ed invita la Commissione ad esprimersi su di essa.

La Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1202 al verificarsi delle condizioni illustrate dal sottosegretario Sacconi.

Berlanda ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (224);

Forte ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi (527);

Andriani ed altri: Istituzione dei fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari (574)

(Discussione ed approvazione di un testo unificato)

Il presidente Berlanda informa che sono stati presentati emendamenti al testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente, da parte del relatore senatore Triglia e da parte del senatore Cavazzuti.

Informa altresì che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e sull'emendamento all'articolo 7 ad essa sottoposto (presentato dal relatore), emendamento diretto a modificare il regime fiscale dei futuri fondi chiusi.

Il senatore Cavazzuti, illustrando i propri emendamenti, dichiara preliminarmente di essere contrario a provvedimenti che, come quello in esame, disciplinano singoli intermediari finanziari prima di procedere ad una regolamentazione di carattere generale dell'intermediazione finanziaria non bancaria. Poiché peraltro deve prendere atto dell'orientamento della Commissione, favorevole all'approvazione del testo unificato in esame, ha inteso collaborare al suo miglioramento con la presentazione degli emendamenti in questione.

La ragione più importante, ad avviso del senatore Cavazzuti, per richiedere una modifica del testo unificato, è costituita dal fatto che i futuri fondi chiusi non sono e non devono

essere intesi come strumento di raccolta di risparmio di massa; pertanto, il rinvio fatto, all'articolo 6 del testo unificato, alla legge n. 77 del 1983, è insufficiente per quanto attiene ai commi quinto e sesto dell'articolo 4 di detta legge, poichè i conflitti di interesse richiedono disposizioni più complete. Con il suo emendamento il senatore Cavazzuti intende appunto dettare tali disposizioni, a parziale modifica e integrazione dell'articolo 6 del testo unificato. Con tale integrazione viene inoltre esclusa la vendita «porta a porta» delle quote del fondo; viene stabilito il limite minimo di cento milioni per la quota di sottoscrizione; viene demandata alla Consob una regolamentazione che disciplini le informazioni che la società gerente deve dare al pubblico, incluso l'obbligo di avvertire circa le caratteristiche di rischio che presenta l'investimento in fondi chiusi. Si tratta sempre - precisa il senatore Cavazzuti - di integrazioni conseguenti al tipo di risparmio al quale fa appello il futuro fondo chiuso, dato cioè che non si tratta di raccolta di risparmio di massa.

Con un altro emendamento del senatore Cavazzuti si stabilisce, all'articolo 4, che la Banca d'Italia debba determinare i criteri di liquidazione ai fini dei rimborsi previsti al comma 2 (il presentatore chiarisce che vi potrebbero essere non pochi dubbi circa le modalità della liquidazione cui è tenuta la società gerente). Infine, con un emendamento all'articolo 8 il senatore Cavazzuti propone che le sanzioni per mancata osservanza di prescrizioni della Banca d'Italia, o per fornitura di informazioni false, debbano essere estese anche ai casi in cui si tratti della Consob anzichè della Banca d'Italia.

Il senatore Cavazzuti conclude tornando a ribadire l'opinione, più volte espressa in altre occasioni, che la vigilanza della Banca d'Italia non trovi giustificazione nei casi in cui, quale è quello in esame, non vi sia raccolta di risparmio di massa.

Il presidente Berlanda chiarisce il problema inerente al regime fiscale dei futuri fondi chiusi, alla luce dell'emendamento del relatore Triglia all'articolo 7 e del connesso parere della 5^a Commissione, del quale dà lettura. In proposito osserva che il parere della 5^a

Commissione è inteso a ricondurre il regime fiscale in questione a quello dei fondi aperti anche per quanto attiene alla misura del credito di imposta; tuttavia, la 5ª Commissione accetterebbe anche la soluzione proposta con l'emendamento del relatore, pur configurandola strutturalmente in modo diverso.

Il sottosegretario De Luca dichiara che il Governo è favorevole soprattutto alla prima ipotesi formulata nel parere della 5ª Commissione, tuttavia accetterebbe anche l'altra soluzione, quella cioè analoga alla proposta del relatore Triglia.

Il sottosegretario Sacconi, esprimendosi sugli emendamenti del senatore Cavazzuti, dichiara che la ripartizione dei compiti di vigilanza tra la Banca d'Italia e la Consob ad avviso del Governo non deve tener conto del criterio soggettivo, inerente cioè alla natura dell'operatore finanziario, bensì tener conto delle singole funzioni che si tratta di controllare. In tal senso non ritiene di poter condividere l'impostazione generale del problema illustrata dal senatore Cavazzuti.

Riguardo all'emendamento del senatore Cavazzuti all'articolo 6, il sottosegretario Sacconi si dichiara favorevole, tranne che per il limite minimo di cento milioni per la quota da sottoscrivere: sembrerebbe adeguato un limite di cinquanta milioni, per garantire l'investimento nei fondi da parte di professionisti, o comunque di persone di condizione sufficientemente agiata, quindi consapevoli del carattere dell'investimento e capaci di valutarne tutti gli aspetti, senza al tempo stesso restringere troppo l'area dei sottoscrittori.

Il senatore Triglia illustra i propri emendamenti. All'articolo 1 egli propone l'abbassamento del limite minimo del capitale della società gerente il fondo da 10 a 5 miliardi di lire, nella considerazione che un capitale eccessivamente elevato graverebbe sulla gestione del fondo, richiedendosi per esso una adeguata remunerazione, e quindi commissioni proporzionalmente elevate a carico del risparmiatore. Correlativamente il relatore propone la riduzione da 5 a 1 miliardo del capitale occorrente per l'istituzione di fondi aggiuntivi al primo; infine propone di sostituire il comma terzo dell'articolo 1 in modo da dettare specificamente per i fondi chiusi i

requisiti di professionalità degli amministratori e dei dirigenti del fondo, senza cioè far rinvio ai requisiti previsti dalla legge n. 77 del 1983.

Il sottosegretario Sacconi si dichiara contrario alla riduzione del limite di capitale a 5 miliardi, affermando che ai fini della stabilità finanziaria della società è preferibile richiedere un capitale elevato.

Il senatore Brina dichiara anch'egli di ritenere preferibile il limite di 10 miliardi. Il relatore Triglia ritira l'emendamento in questione. Riguardo all'emendamento del senatore Triglia sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1, il sottosegretario Sacconi si dichiara favorevole.

Il presidente Berlanda dichiara di ritenere possibile il passaggio alla votazione degli articoli e degli emendamenti, dato che le questioni essenziali sono già state sufficientemente discusse.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 è approvato l'emendamento del senatore Triglia sostitutivo del terzo comma, diretto a definire i requisiti di professionalità degli amministratori della società gerente.

È approvato l'articolo 1 con tale modifica.

L'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato senza modifiche.

All'articolo 3 viene esaminato un emendamento del relatore, diretto a precisare i poteri attribuiti al CIPI quanto alla determinazione dell'area delle società nelle quali i fondi possono investire, in modo da stabilire che il CIPI debba attenersi a criteri di dimensione, riguardo alle società stesse.

Il sottosegretario Sacconi, pur esprimendo qualche perplessità riguardo alla formulazione di tale emendamento, ne condivide la sostanza.

L'emendamento è quindi approvato dalla Commissione.

Il relatore Triglia ritira un emendamento, sempre al primo comma dell'articolo 3, diretto a diminuire il margine di liquidità che la società gerente è tenuta a mantenere nel fondo, dopo osservazioni in senso contrario del senatore Cavazzuti e del sottosegretario Sacconi.

È approvato un emendamento del senatore

Triglia al secondo comma dell'articolo 3, diretto ad elevare dal 20 al 30 per cento la porzione di capitale della società partecipata dal fondo, purchè non quotata in Borsa.

È approvato quindi l'articolo 3 con tali modifiche.

All'articolo 4 è approvato un emendamento del senatore Cavazzuti, diretto a stabilire che i criteri di liquidazione delle quote siano fissati dalla Banca d'Italia. È approvato quindi l'articolo 4 con tale modifica.

L'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato senza modifiche.

All'articolo 6 l'emendamento del senatore Cavazzuti diretto a sostituire parzialmente il rinvio fatto alla legge n. 77 del 1983 è posto in votazione per parti separate. È approvata la prima parte dell'emendamento, con la quale si escludono alcuni tipi di investimento del patrimonio del fondo, al fine di controbattere i conflitti di interesse. La seconda parte, diretta ad escludere l'uso del sistema «porta a porta» per la vendita delle quote, è approvata in una formulazione contestualmente proposta dal relatore Triglia, con la quale si stabilisce che la promozione e la pubblicità ai fini di tale vendita possono avvenire fuori della sede legale dell'emittente, mentre la sottoscrizione delle quote deve avvenire nella sede legale.

È approvata infine l'ultima parte dell'emendamento, con la quale si demanda alla Consob la regolamentazione delle informazioni da fornire al pubblico sulle caratteristiche dell'investimento e del relativo rischio, nonché la fissazione di un limite minimo per le quote di sottoscrizione.

È approvato infine l'articolo 6 con tali modifiche.

All'articolo 7 è approvato un emendamento proposto contestualmente dal sottosegretario De Luca, aderente alla prima ipotesi formula nel parere della 5ª Commissione, intesa a ricondurre la misura del credito di imposta a quella in vigore per i fondi aperti.

È approvato quindi l'articolo 7 con tale modifica.

All'articolo 8 è approvato l'emendamento del senatore Cavazzuti diretto ad estendere in favore della Consob le sanzioni previste al primo ed al secondo comma per l'inosservanza di prescrizioni o per informazioni false.

È approvato quindi l'articolo 8 con tale modifica.

Posto ai voti è infine approvato il testo unificato per i disegni di legge nn. 224, 527 e 574, che avrà come titolo quello del disegno di legge n. 224.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda pronuncia brevi parole di ringraziamento ai commissari e di soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione fino ad oggi, rilevando che sono stati approvati finora dall'inizio della legislatura 20 disegni di legge in sede deliberante o redigente e 19 in sede referente. Sono state svolte inoltre due indagini conoscitive in sede, e due missioni all'estero, oltre a diversi sopralluoghi e procedure informative.

Rivolge infine un cordiale saluto e augurio per le vacanze estive.

La seduta termina alle ore 11,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI*Interviene il ministro della marina mercantile Prandini.**La seduta inizia alle ore 9,30***IN SEDE DELIBERANTE****Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima (775-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Mariotti, il quale rileva che la Camera dei deputati ha introdotto una modifica all'articolo 9 del disegno di legge, con la quale viene soppressa la sanzione amministrativa accessoria per la violazione di cui alla lettera c) dell'articolo 15 della legge n. 963 del 1965. In tal modo, egli prosegue, si corregge l'importazione del testo del Senato, in base al quale la pesca di novellame sarebbe stata assoggettata a sanzioni non solo penali, ma anche amministrative, laddove tutte le altre infrazioni ai divieti di cui alla legge n. 963 sono punite alternativamente con sanzioni penali ovvero amministrative.

Il relatore propone pertanto di approvare tale modifica e di approvare definitivamente il provvedimento.

Dopo un breve intervento del senatore Patriarca (che ricorda come il testo del Senato si fondasse sulla considerazione della estrema gravità dell'infrazione richiamata) vengono approvati la modifica introdotta dalla Camera

dei deputati e il disegno di legge nel suo complesso.

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto (947)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il relatore Chimenti illustra le conclusioni dei lavori del Comitato ristretto, che ha convenuto sull'opportunità di talune modifiche, presentate da alcuni senatori.

In particolare illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, in base al quale il responsabile delle costruzioni dovrà comunque essere riconosciuto esperto dalla competente autorità sulla base dei requisiti che saranno stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

Con riferimento all'articolo 4, il relatore fa presente che in sede di Comitato ristretto si è valutata la difficoltà che hanno le autorità consolari, in base alle legislazioni degli Stati di appartenenza, ad emettere certificati che attestano l'elezione di domicilio. Al riguardo illustra pertanto un emendamento modificativo del primo capoverso dell'articolo, in base al quale gli stranieri eleggono domicilio presso l'autorità consolare nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso.

Il relatore dà quindi conto di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, presentato dal senatore Mariotti, con il quale si consente il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla navigazione al cittadino straniero che acquista un'imbarcazione o una nave da diporto in Italia, sottolineando al riguardo l'importanza di tale agevolazione.

Il relatore illustra successivamente un emendamento da lui presentato, interamente

sostitutivo dell'articolo 7, con il quale si prevede, tra l'altro, che la prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece 10 anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni. Il relatore al riguardo sottolinea che tale norma prevede da una parte uno snellimento delle procedure, dall'altra però la sottoposizione obbligatoria a visite periodiche, anche se con cadenza più allungata, per tutte le imbarcazioni da diporto e ciò con riferimento ad esigenze di sicurezza.

Il relatore illustra successivamente un emendamento modificativo dell'articolo 10, che adegua l'aliquota più alta dell'IVA a quella recentemente adottata con decreto-legge; si sofferma poi su altri emendamenti da lui presentati all'articolo 12, che prevedono una migliore articolazione degli importi della tassa di stazionamento rispettivamente per natanti, imbarcazioni e navi, nonché il pagamento di una sovratassa per la mancata corresponsione della tassa di stazionamento.

Dopo aver altresì illustrato un emendamento soppressivo dell'articolo 13 - presentato dai senatori Patriarca, Andò e Bausi, e volto a mantenere la funzione dei notai per quel che concerne l'autenticazione della firma dell'alienante - il relatore si sofferma su un emendamento di carattere formale presentato dal presidente Bernardi al quarto comma dell'articolo 15, nonché sull'articolo 18, dando conto di due emendamenti del senatore Mariotti, rispettivamente ai commi 1 e 2, riguardanti la previsione di un'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo per quanto concerne il programma di punti di ormeggio e di insilamento e una sottolineatura degli interessi di promozione del turismo nautico per quel che riguarda la scelta della localizzazione dei tipi di intervento.

Con riferimento all'articolo 18 il relatore fa presente che il Comitato ristretto ha giudicato il programma in esso contenuto come un primo intervento nella giusta direzione, che dovrà essere seguito da successive misure.

Intervenendo sulle conclusioni del Comitato

ristretto, il senatore Patriarca sollecita misure organiche per lo snellimento delle concessioni demaniali ed esprime altresì rammarico per il fatto che il programma di costruzione di punti di ormeggio trovi copertura sugli accantonamenti per l'industria cantieristica: al riguardo sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo in applicazione della sesta direttiva che consenta ai cantieri italiani di programmare le proprie attività con maggiore certezza.

Interviene successivamente il ministro Prandini, il quale esprime apprezzamento per il lavoro del Comitato ristretto e quindi per l'impegno della Commissione a varare il provvedimento prima della chiusura dei lavori; tale evento rappresenta un segnale politico di rilievo per il settore della nautica da diporto, per il quale il provvedimento costituisce una risposta importante anche se parziale alle proprie aspettative, assicurando tuttavia che saranno assunte ulteriori misure per incentivare lo sviluppo del settore stesso.

Il senatore Mariotti illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato, invita il Governo

ad istituire, nell'ambito di quelli che si tengono presso gli istituti professionali di Stato ed istituti nautici per le attività marinare, speciali corsi intesi alla formazione di personale idoneo ad essere impiegato alle varie qualifiche professionali richieste dalla nautica di diporto».

0/947/1/8

MARIOTTI

L'ordine del giorno è accolto dal ministro Prandini e quindi messo ai voti ed approvato dalla Commissione.

Si passa quindi alla discussione e alla votazione degli articoli.

L'articolo 1 è messo ai voti e approvato senza modifiche.

È quindi messo ai voti e approvato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

Dopo che è stato messo ai voti e approvato senza modifiche l'articolo 3, è approvato l'emendamento al primo capoverso dell'articolo 4 presentato dal relatore. Con l'astensio-

ne del senatore Bisso (che ritiene non ancora soddisfacente la soluzione data all'attestazione da parte dell'autorità consolare dell'elezione di domicilio), è messo ai voti e approvato l'articolo 4 così modificato.

È successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, presentato dal senatore Mariotti.

Approvati senza modifiche gli articoli 5 e 6, è posto ai voti e accolto l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 presentato dal relatore.

Senza modifiche sono approvati gli articoli 8 e 9; l'articolo 10 è accolto con l'emendamento proposto dal relatore.

Approvato senza modifiche l'articolo 11, sono posti ai voti approvati gli emendamenti all'articolo 12 illustrati dal relatore. Con l'astensione del senatore Bisso, è approvato l'articolo 12 nel testo modificato.

È posto ai voti e approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo 13 presentato dai senatori Patriarca, Andò e Bausi.

Senza modifiche è quindi accolto l'articolo 14; con la modifica formale del quarto comma proposta dal senatore Bernardi è successivamente approvato l'articolo 15.

Senza modifiche sono accolti gli articoli 16 e 17.

Sono successivamente posti ai voti e approvati i due emendamenti presentati dal senatore Mariotti all'articolo 18. È quindi posto ai voti e approvato l'articolo così modificato.

È successivamente posto ai voti e approvato un emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Bisso.

Senza modifiche, è approvato l'articolo 19.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Prende la parola il senatore Bisso, il quale fa presente che il settore della nautica da diporto soffre di carenze strutturali che non consentono tra l'altro al nostro paese di attirare ulteriori flussi turistici interessati a tale attività; dichiarato di condividere le finalità del provvedimento volto a snellire le procedure, a ridurre il carico fiscale e ad affrontare il problema dei porti turistici e dei punti di ormeggio, afferma tuttavia che il provvedimento rappresenta un'occasione mancata per conseguire tali finalità occorrendo interventi

più organici che qualifichino l'offerta di servizi.

L'oratore fa presente altresì che nell'ambito del settore della nautica da diporto si sta sviluppando un comparto di imprese, che si specializzano nel noleggio e nella locazione; l'attività di tali imprese - egli aggiunge - dovrebbe essere regolamentata in particolare con l'istituzione di un albo professionale, soluzione che non è stata invece accolta dalla maggioranza e dal Governo.

Dopo aver altresì affermato che, anche con le modifiche accolte, le norme di cui all'articolo 12 non soddisfano l'esigenza di un giusto equilibrio nell'articolazione degli importi della tassa di stazionamento, rileva come taluni problemi da lui sollevati in sede di Comitato ristretto (con riferimento ad esempio all'immatricolazione dei natanti) non sono stati affrontati in modo puntuale, essendo stata sempre posta in risalto la questione delle carenze strutturali e di organico dell'Amministrazione della marina mercantile ed annuncia infine l'astensione della sua parte politica sul provvedimento.

Il senatore Mariotti condivide, a nome della sua parte, le finalità perseguite dal disegno di legge, che apre anche al turismo e all'impiego del tempo libero un settore dell'economia marittima il quale, grazie agli elevati livelli tecnici raggiunti, ha costituito tradizionalmente la base del successo della cantieristica italiana. Nel ricordare che il testo del Governo è stato migliorato soprattutto per l'inserimento di norme suscettibili di incrementare le vendite all'estero, egli fa presente che rimangono tuttora aperte problematiche molto importanti per un paese marittimo come l'Italia, quali ad esempio lo sviluppo degli approdi e dei porti turistici e sollecita pertanto il Governo ad emanare al riguardo normative specifiche.

Il senatore Mariotti esprime comunque soddisfazione per il lavoro svolto che riveste una valenza economica soprattutto per gli sbocchi che offrirà sul piano occupazionale ed auspica che il provvedimento possa essere approvato in tempi brevi anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Patriarca, espressa soddisfazione per l'inserimento nel disegno di legge di

norme che valgono a razionalizzare un settore coinvolto negli ultimi tempi in un tumultuoso processo di sviluppo, afferma che permangono tuttavia aperti problemi rilevanti, soprattutto per quanto concerne i punti di approdo ed il sostegno alla cantieristica della nautica da diporto, sempre più necessario per evitare una crisi che può divenire irreversibile in mancanza di concreti interventi del Parlamento e del Governo. Nel ricordare a tale riguardo che si è perduta l'occasione per recuperare nell'ambito del disegno di legge lo stanziamento (sia pure simbolico) originariamente previsto per la cantieristica nel disegno di legge finanziaria, auspica che il Governo riesca a fornire al settore una soddisfacente dotazione finanziaria, tale da renderne possibile un generale riordino e porlo nella condizione di fronteggiare la concorrenza almeno nell'ambito intracomunitario.

Dopo aver sottolineato con compiacimento che la Commissione ha recato un contributo notevole sul piano della salvaguardia delle esigenze di sicurezza, anche grazie al lavoro svolto dal relatore, il senatore Patriarca dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano su un provvedimento che varrà certamente e riequilibrare il settore dell'economia marittima italiana.

Il presidente Bernardi, dopo aver dichiarato che gli interventi di senatori particolarmente esperti in materia rendono superflui ulteriori commenti sul provvedimento, rileva che quest'ultimo costituisce un risultato molto significativo per il mondo della nautica ed auspica che da parte del Governo possano provenire iniziative analoghe per altri settori marittimi.

Con l'occasione, il presidente Bernardi, esprimendo soddisfazione per gli esiti del lavoro finora svolto, ringrazia i membri della Commissione per l'impegno ed il contributo recato.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

SULLE VICENDE RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON LA SOCIETÀ «CASTALIA»

Il senatore Bisso sollecita al ministro Prandini la risposta all'interpellanza concer-

nente le convenzioni con la «società «Castalia», da lui presentata insieme ai senatori Visconti e Pinna.

Il ministro Prandini, nel far presente che ha predisposto una risposta scritta che lascia a disposizioni dei membri della Commissione, afferma preliminarmente che nei confronti di tutte le convenzioni stipulate dal Ministero ed anche di quelle della società «Castalia» sono state rispettate le fondamentali esigenze della piena trasparenza dell'attività convenzionale e della rapida ed efficace tutela del mare dagli inquinamenti. Egli ricorda quindi che alla prima convenzione stipulata il 22 luglio 1987 fu data anticipata esecuzione in attesa che si completasse l'iter dei controlli statali e che alla stipula di una nuova convenzione si è pervenuti il 9 aprile 1988, a seguito della acquisizione di più pertinenti elementi di conoscenza e di valutazione sui mezzi impiegati dalla società «Castalia».

In merito a singoli punti dell'interpellanza, il ministro Prandini precisa che il pagamento a saldo della prima convenzione è stato stabilito in lire 23 miliardi e 340.000, sulla base di un accertamento effettuato dall'Ispettorato tecnico; che il ricorso alla trattativa privata trova giustificazione nel carattere sperimentale degli interventi previsti in convenzione; che il corrispettivo annuo di 34 miliardi è stato stabilito sulla base del giudizio di congruità espresso dall'Ispettorato tecnico alla luce delle caratteristiche dei mezzi noleggiati. Per quanto riguarda infine i periodi di utilizzo dei mezzi, il Ministro fa presente che essi sono stati stabiliti in considerazione delle specificità degli oneri dedotti in convenzione, nonché del carattere preminentemente sperimentale delle attività di disinquinamento, campionamento e monitoraggio delle acque; tali peculiarità, egli prosegue, si riflettono peraltro anche sull'ammontare dei corrispettivi, che devono tener conto, a termini di convenzione, delle ore effettive di operatività, con esclusione quindi dei giorni di non impiego dei mezzi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bernardi avverte che, non essendo tuttora pervenuto il parere della 5ª

Commissione, non è possibile nella seduta odierna discutere e varare definitivamente il disegno di legge n. 1268 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, come pure era negli auspici della 8^a Commissione.

Informa altresì che sono giunte alla Commissione richieste da parte di altre associazioni del mondo della pubblicità di essere audite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul-

l'emittenza radiotelevisiva (si tratta dell'OTEP, dell'ASP, e dell'ASSOREL). Propone pertanto che venga chiesta l'autorizzazione al Presidente del Senato per integrare l'elenco dei soggetti da audire nell'ambito dell'indagine.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 10,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

51^a Seduta*Presidenza del Vicepresidente*

MELOTTO

indi del Presidente

ZITO

Intervengono il Ministro della sanità Donat-Cattin ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELL'AIDS IN ITALIA

Il Ministro Donat-Cattin precisa che sulla base delle previsioni formulate dal centro operativo anti-AIDS i casi di AIDS conclamato saranno 13-14 mila al termine del 1989, e non alla fine del 1988 come invece erroneamente era stato riportato nel resoconto della seduta della Commissione sanità del 27 luglio scorso. Egli fa inoltre presente che i dati da lui forniti sono i più aggiornati possibili, mentre invece ritiene che quelli forniti nel corso della conferenza stampa tenuta dal Presidente della Commissione sanità del Senato non siano aggiornati.

Il ministro Donat-Cattin esprime rammarico per il fatto che nell'anzidetta conferenza-stampa siano state espresse valutazioni negative sull'attendibilità dei dati forniti dalla Commissione per l'AIDS insediata presso il Ministero della sanità.

Il presidente Zito fa presente di non aver inteso esprimere un giudizio sulla Commissione per l'AIDS e rileva che la Commissione sanità è impegnata a far acquisire al Ministero tutte le risorse di cui ha necessità per portare avanti la lotta contro l'AIDS.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (1267)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Melotto.

Egli illustra ampiamente il provvedimento sottolineando come esso preveda una quota di partecipazione alla spesa farmaceutica pari al 20 per cento del prezzo di vendita per quelle specialità medicinali per le quali, in base al decreto-legge n. 443 del 1987, convertito dalla legge n. 531 del medesimo anno, era prevista una partecipazione in quote fisse. Una partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita è invece prevista dal provvedimento in titolo per altre specialità medicinali che saranno indicate con decreto del Ministro della sanità. Inoltre il decreto-legge, aggiunge il relatore, stabilisce che fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non abbiano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale già previste negli accordi collettivi nazionali concernenti i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

Con riferimento al problema della spesa, il relatore fa notare che essa è risultata in questi anni in costante aumento; per quanto riguarda la spesa farmaceutica fatta base 100 l'anno 1984 il parametro dovrebbe salire nel 1988, secondo le proiezioni a 205. Occorre pertanto, egli dice, definire il finanziamento del servizio e prevedere una corresponsabilizzazione della periferia in modo da evitare il sistema del pagamento a pie' di lista ed il fenomeno degli sprechi.

Circa le prestazioni di particolare impegno professionale previste negli accordi collettivi, esse, ad avviso del relatore, hanno moltiplicato la spesa senza peraltro che si realizzasse quanto si prevedeva relativamente alla funzione del medico di base il cui coinvolgimento è ancora oggi solo un auspicio, mentre

invece appare sempre più necessaria una corresponsabilizzazione degli operatori onde evitare lo sviluppo di un sistema i cui costi lievitano tanto da risultare difficilmente compatibili con le risorse del paese.

Conclusa l'esposizione del relatore ha la parola il ministro Donat-Cattin.

Egli rileva innanzitutto che l'economia di spesa risultante dalla manovra che si concretata nel decreto in esame è alquanto modesta. Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, afferma il Ministro, la previsione di spesa per il 1988, che originariamente era stata fissata in 10.300 miliardi, secondo le più recenti stime dovrebbe attestarsi sugli 11.800 miliardi. Viene considerata separatamente - egli dice - la spesa farmaceutica ospedaliera, che però dovrebbe subire un aumento di analoga misura. Il Ministro fa poi presente che le ricette esenti da *tickets* costituiscono il 45 per cento del totale, mentre gli assistiti esenti dal *ticket* sono circa il 18 per cento del totale, e che il consumo di farmaci per gli assistiti ultrasessantenni è pari a circa il triplo della media nazionale. Egli osserva poi che le specialità medicinali sulle quali il decreto introduce il *ticket* del 20 per cento comportano una spesa complessiva di 4.500 miliardi; il *ticket* del 20 per cento ammonta a circa 900 miliardi, ma se si considera la quota che già è a carico degli assistiti, il maggiore introito derivante dal decreto in esame assomma a circa 140 miliardi su base annua, che si riducono a circa 56 per i mesi rimanenti del 1988. Per quanto attiene poi ai farmaci sui quali il *ticket* introdotto dal decreto è del 40 per cento, il Ministro rileva che il maggiore introito per il 1988 dovrebbe essere di circa 80 miliardi; occorre però considerare, a suo avviso, la possibilità di un trasferimento di consumi verso farmaci analoghi non inseriti nella lista di quelli soggetti a tale *ticket* più elevato. Il Ministro precisa poi a tal riguardo che non è stata possibile la cancellazione definitiva dal prontuario di tali farmaci a causa di una precisa norma del piano di settore.

Per quanto riguarda la norma che modifica la disposizioni della convenzione con i medici di famiglia eliminando dal tariffario determinate prestazioni, il Ministro fa presente che la disposizione ora soppressa mirava a far conseguire una riduzione nel numero dei

ricoveri, mentre invece essa si è di fatto risolta in un aumento di spesa a causa dei numerosi abusi a cui ha dato luogo; la disposizione introdotta nel decreto dovrebbe comportare un risparmio di circa 120 miliardi, per cui il risparmio complessivo dovrebbe essere di circa 250 miliardi. Tale risparmio - rileva il Ministro - è quindi alquanto ridotto se si considerano le dimensioni dello sfondamento della spesa sanitaria in generale, e di quella farmaceutica in particolare, per il 1988, rispetto alle previsioni di bilancio.

Ciò dimostra, a suo avviso, che i *tickets* non sono certo il sistema migliore per arrivare ad un contenimento della spesa farmaceutica: occorre infatti cominciare a pensare al passaggio all'assistenza indiretta per alcune categorie di lavoratori autonomi. Il Ministero sta poi avviando, nuove procedure di controllo della spesa farmaceutica attraverso bollini non falsificabili e lettori ottici. Resta però l'importante problema della nuove specialità medicinali, spesso assai costose, sulle quali si potrebbero introdurre protocolli specifici; occorre infatti tener conto del fatto che non vi è un aumento consistente del numero delle ricette rilasciate e che l'aumento di spesa deriva in congrua misura dalla prescrizione di specialità medicinali nuove per le quali si impone anche una verifica delle effettive migliori capacità terapeutiche rispetto alle specialità meno costose uscite di produzione.

Il Ministro fa infine presente che a causa della forte ostilità manifestata dalle Organizzazioni sindacali non si è potuto reintrodurre il *ticket* sulle prestazioni di diagnostica strumentale convenzionata per le quali si è rilevato un forte aumento di spesa rispetto alle previsioni; il Ministero del tesoro ha però comunicato che coprirà nel limite di una aumento del 5 per cento rispetto a quanto preventivato, per cui per le somme ulteriori si porrà un problema relativo ai pagamenti che dovrebbero far carico alla finanza regionale.

IL seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a

scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232)

Signorelli ed altri: Disciplina dei trapianti di cornea (870)

Petizione n. 50 attinente ai disegni di legge nn. 232 e 870

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Zito comunica di aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della 5^a Commissione al fine di addivenire alla definizione di una norma di copertura per il testo approvato. Propone una sospensione della seduta. Conviene la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 16).

Il presidente Zito, con riferimento ai problemi di copertura finanziaria, rileva che nei fondi globali di parte corrente di cui alla tabella B della legge finanziaria per il 1988, vi è uno specifico stanziamento, per il provvedimento sui trapianti, relativamente agli esercizi 1989 e 1990, rispettivamente di venti e trenta miliardi. Egli sottolinea a tal riguardo che il Ministero della sanità non sembra aver fornito alla Commissione l'apporto che sarebbe stato possibile attendersi ai fini di una adeguata definizione della norma di copertura finanziaria del provvedimento, essendosi tra l'altro frapposte varie difficoltà per gli stanziamenti relativi al 1988, allorquando sembra assai difficile che entro il corrente anno le procedure di cui al disegno di legge possano essere avviate.

Il relatore Condorelli, ritirati gli emendamenti presentati nella seduta di ieri, presenta tre emendamenti. Il primo tende a riformulare il comma 1 dell'articolo 5. Il secondo prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo allo stesso articolo 5 nel quale si stabilisce che in attesa dell'introduzione del libretto personale sanitario (di cui all'articolo 27 della legge n. 833 del 1987), le manifestazioni di volontà per i prelievi di organi vengano annotate sulle tessere sanitarie personali già in possesso degli assistiti. Il terzo emendamento del relatore tende ad inserire un articolo aggiuntivo dopo

l'articolo 25, recante disposizioni finanziarie; in esso si prevede che gli oneri relativi all'istituzione di borse di studio ed alle campagne di educazione sanitaria siano coperti mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2074 dello stato di previsione del Ministero della sanità; gli oneri relativi all'importazione ed esportazione di parti di cadavere ed al rimborso delle spese di viaggio ai pazienti restano invece a carico del Fondo sanitario nazionale.

A proposito di quest'ultimo emendamento, il relatore fa presente che la sua formulazione si uniforma ad una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio per l'espressione di un parere favorevole.

Il relatore ritiene invece di non uniformarsi al parere della Commissione bilancio per quanto riguarda l'altra condizione posta, relativamente alla riformulazione dell'articolo 14, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di tale articolo, come accolto dalla Commissione, maturandosi non prima dell'esercizio 1989, possono trovare ampia copertura negli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1988, secondo quanto fatto prima rilevare dal presidente Zito.

Il relatore in proposito si riserva di presentare in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, uno specifico emendamento.

La Commissione accoglie i tre emendamenti del relatore Condorelli e gli dà mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo accolto dalla Commissione per il disegno di legge n. 232, nel quale si intende assorbito il disegno di legge n. 870.

Il presidente Zito avverte poi che, con la conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo, è da considerarsi esaurita anche la discussione della petizione n. 50, attinente ai disegni di legge succitati.

Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1158)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso il 20 luglio.

Il relatore Condorelli ricorda che il provvedimento consiste essenzialmente in uno snelli-

mento delle procedure per poter consentire al maggior numero possibile di strutture di cura l'effettuazione di prelievi di organi a scopo di trapianto.

Il senatore Corleone ritiene che non sia logico, nè rispondente alle norme del Regolamento proseguire, contemporaneamente al licenziamento per l'Assemblea di un testo organico sui trapianti, nell'esame di un disegno di legge che a questo punto riguarda una materia sulla quale la Commissione già si è pronunciata. Il disegno di legge n. 1158 peraltro tende - egli dice - ad introdurre modifiche che nel quadro della legislazione vigente in cui esso si inserisce, non mancano di suscitare forti perplessità, dato che si rinvia ad un decreto del Ministro della sanità per quanto attiene ad alcune complesse e delicate questioni come le modalità per l'espletamento di prelievi.

Il senatore Imbriaco ricorda che la presentazione del disegno di legge n. 1158 è scaturita dall'esigenza pressante di facilitare in alcune grosse strutture gli espunti di organi, prevedendo che le autorizzazioni venissero date una volta per tutte. Egli ricorda quindi che il Gruppo comunista più volte manifestò la propria disponibilità ad approvare il disegno di legge, una volta che la Commissione avesse licenziato il testo organico sui trapianti di organo. Egli fa poi presente che la situazione attuale facilita forme di protagonismo e di propaganda deteriori delle *équipes* che effettuano i trapianti.

Il presidente Zito fa notare al senatore Corleone che non esistono impedimenti regolamentari per l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 1158, anche dopo il licenziamento per l'Assemblea del testo organico sui trapianti. Egli prospetta poi l'opportunità che nel disegno di legge in titolo vengano introdotte modifiche che lo armonizzino con l'anzidetto testo organico.

Il senatore Melotto si esprime a favore di una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, che tende solo a facilitare le possibilità di prelievi di organi. Egli sottolinea però che sarebbe opportuno che il disegno di legge organico sui trapianti testè licenziato dalla Commissione fosse esaminato in Aula prima del disegno di legge governativo attual-

mente all'esame, salvo a verificare in tale sede la possibilità di un assorbimento.

Il senatore Corleone ribadisce le proprie forti critiche al Governo, che ha effettuato pressioni in favore dell'esame del disegno di legge in titolo, che è di fatto inutile ed anche pericoloso, oltre a porsi in sostanziale contrasto con il provvedimento organico licenziato proprio nella seduta odierna.

Il senatore Imbriaco, intervenendo nuovamente, osserva che risultano poco coerenti con il provvedimento organico sui trapianti ora licenziato, i riferimenti, contenuti nel disegno di legge in esame, alla legge n. 644 del 1975.

Il sottosegretario Marinucci Mariani sottolinea che il testo organico sui trapianti licenziato oggi dalla Commissione avrà presumibilmente tempi di approvazione e di entrata in vigore notevolmente più lunghi di quelli del disegno di legge ora in esame. Di qui scaturisce la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, il quale prevede che l'autorizzazione ministeriale all'effettuazione di espunti di organi sia data una volta per tutte, evitando così notevoli lungaggini e complicazioni.

Il presidente Zito rileva che il rinvio al decreto del Ministro della sanità, previsto nel disegno di legge in esame, contrasta con talune disposizioni del testo organico licenziato proprio nella seduta odierna, e ribadisce di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame solo a condizione che esso non contrasti con quello più completo appena licenziato.

Il senatore Lauria ricorda di aver manifestato perplessità rispetto alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge in titolo. Esso sembrò - egli dice - scaturire dalla convinzione che alcuni disaccordi sorti nell'ambito della Commissione avrebbero portato ad eccessivo allungamento dei tempi di esame del disegno di legge organico. Tali difficoltà - egli aggiunge - sono state però superate ed infatti proprio oggi la Commissione ha licenziato, con un amplissimo accordo, un testo completo e soddisfacente; a questo punto, a suo avviso, è lecito avere dubbi sull'opportunità di una prosecuzione dell'esame del disegno di legge governativo, tanto più che esso

prevede un rinvio generico ad un decreto del Ministro della sanità per quanto riguarda la delicata questione delle operazioni di prelievo. Il senatore Lauria dichiara quindi che qualora il disegno di legge governativo non venisse modificato per armonizzarlo con il testo organico licenziato proprio oggi, egli non potrà dare il proprio voto favorevole.

La senatrice Zuffa rileva che l'approvazione del disegno di legge governativo costituirebbe un segnale di sfiducia dato all'opinione pubblica sulle prospettive di approvazione del testo organico che la Commissione ha licenziato oggi. D'altra parte - ella dice - l'approvazione di un testo contrastante con quello accolto pochi minuti fa sarebbe ridicola.

Il senatore Perina ritiene che il disegno di legge in titolo di fatto non sia altro che una modifica puntuale alla vigente legge sui trapianti, e che pertanto esso non si ponga in contrasto con il testo licenziato nella seduta odierna. Nè si può sostenere, a suo avviso, che l'approvazione del testo in esame costituisca un segnale di sfiducia rispetto alle prospettive dell'ulteriore corso del disegno di legge organico.

Il sottosegretario Marinucci Mariani, dopo aver ribadito di credere profondamente nel testo organico licenziato oggi dalla Commissione, sottolinea che vi è l'urgenza di facilitare lo svolgimento delle operazioni di prelievo di organi, allo scopo di salvare vite umane e che da tale esigenza scaturisce il disegno di legge in esame.

La senatrice Zuffa, nel ribadire l'incongruità di licenziare un testo contrastante con quello più ampio licenziato poco fa, propone una questione sospensiva, nel senso di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente Zito fa notare alla senatrice Zuffa che la proposta di rinviare l'esame del provvedimento, ove ad essa la Commissione fosse favorevole, dovrebbe essere sottoposta all'Assemblea del Senato, non potendo, in base

alle norme del regolamento, la Commissione decidere in sede referente sulle questioni sospensive. Invita, poi, la senatrice Zuffa a ritirare la propria proposta. La senatrice Zuffa accoglie l'invito e ritira la proposta.

Il senatore Corleone illustra, quindi, quattro emendamenti. Il primo tende a sopprimere il secondo periodo del comma 1; con il secondo ed il terzo si prevede la soppressione di taluni incisi del secondo periodo del comma 1; con il quarto si intende sopprimere il secondo periodo del comma 2.

Il senatore Melotto, ritenendo preminente l'esigenza di coerenza con il testo licenziato, suggerisce di sopprimere al comma 1 il riferimento al decreto del Ministro della sanità per quanto riguarda i limiti e le modalità di effettuazione dei prelievi, e ribadisce che la restante parte del disegno di legge è pienamente coerente e compatibile con il testo organico da poco licenziato.

Il presidente Zito illustra a sua volta un emendamento tendente a sostituire i primi due periodi del comma 1, inserendo disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 7 del provvedimento sui trapianti prima licenziato.

Il senatore Lauria si pronuncia a favore dell'emendamento proposto dal presidente Zito, in quanto esso rende coerente il testo del disegno di legge in esame con quello del disegno di legge organico licenziato oggi.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento proposto dal presidente Zito, rimanendo preclusi i primi tre emendamenti del senatore Corleone, che ritira il quarto emendamento.

La Commissione, con l'astensione della senatrice Zuffa e con il voto contrario del senatore Corleone, dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato dall'emendamento accolto.

La seduta termina alle ore 17,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 13,10.

Bompiani ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232)

(Seguito e conclusione dell'esame)

(Parere alla 12ª Commissione)

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

L'estensore designato, senatore Dell'Osso, fa presente che la Commissione di merito, in data 28 luglio, ha trasmesso un nuovo testo; in data odierna ha poi trasmesso, a firma del relatore, alcuni emendamenti che sostituiscono, nel testo già proposto, gli articoli che presentano implicazioni finanziarie.

In particolare, sotto il profilo di competenza della Commissione bilancio, l'oratore fa presente che il testo è stato riformulato per quel che riguarda l'articolo 5 (con previsione di sostanziale gratuità del libretto sanitario), l'articolo 14 (che pone a carico dei bilanci regionali gli oneri per l'attuazione di centri interregionali di riferimento) e, infine, per quel che riguarda l'articolo 26: a tale ultimo riguardo, occorre approfondire – prosegue il relatore – le modalità di copertura, in quanto

su uno dei due capitoli indicati non sembrano sussistere sufficienti disponibilità.

Ha quindi la parola il sottosegretario per il tesoro Pavan, il quale conferma la valutazione contraria per quel che riguarda la copertura a carico del capitolo 1539 (che non presenta le necessarie disponibilità), e fa presente che per il capitolo 2074, in sede di assestamento, era stata proposta una riduzione del relativo stanziamento non accertata dal Dicastero competente; quanto poi all'articolo 14, osserva che il regime di finanziamento delle regioni si configura come un tipo di finanza trasferita e quindi va valutato anche alla luce dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Il presidente Andreatta chiede chiarimenti in ordine alle quantificazioni degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore Zito, dopo aver sottolineato lo sforzo svolto dalla Commissione sanità, mirante a contenere la portata finanziaria del provvedimento, assicura che le prestazioni da parte dei medici in ordine alle annotazioni sul libretto sanitario non comportano oneri aggiuntivi, in quanto rientrano nell'attività che i medici stessi sono comunque tenuti a svolgere. Quanto alle modalità di copertura fissate dal comma 1 dell'articolo 26, dichiara la disponibilità a ridurre il *plafond* di risorse da destinare alle borse di studio e alla erogazione sanitaria ad un miliardo annuo, da caricare esclusivamente sul capitolo 2074.

Sottolinea infine che il provvedimento è tale da comportare comunque un risparmio per la finanza pubblica, per esempio per quel che riguarda le persone in dialisi, in quanto il possibile allargamento della platea dei donatori può portare ad una riduzione dei costosi oneri di gestione dei centri per la dialisi.

Dopo che il senatore Forte ha sottolineato che in ogni caso l'articolo 21, relativo alla educazione sanitaria, non dovrebbe comportare oneri in quanto fa appello a iniziative anche

di volontariato, ha nuovamente la parola il presidente Andreatta: sottolinea l'opportunità di prevedere una riformulazione dell'articolo 14, che miri ad individuare fra le strutture esistenti, già operanti nel settore dei trapianti, i centri interregionali di riferimento.

Dopo che il senatore Zito ha convenuto anche su tale questione, sottolineando che il provvedimento mira appunto ad un obiettivo di razionalizzazione, interviene nuovamente il presidente Andreatta, il quale propone l'emissione di un parere favorevole, con la condizione della copertura dell'onere (da ridurre a un miliardo in ragione d'anno) sul solo capitolo 2074 e condizionato alla riformulazione dell'articolo 14 nel senso precedentemente indicato.

Il senatore Bollini osserva che sull'importante questione affrontata dal provvedimento in esame occorre mettere in secondo piano le preoccupazioni finanziarie; si dichiara comunque a favore della proposta avanzata dal Presidente.

La Sottocommissione incarica quindi l'estensore, senatore Dell'Osso, di trasmettere un parere del tenore proposto dal Presidente.

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (1268) (*Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa governativa; dei deputati Foschi ed altri; Piro ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il Presidente, ricapitolato il dibattito già svolto, propone l'emissione di un parere favorevole con la condizione della soppressione dei benefici fiscali di cui all'articolo 9 (che potrebbero determinare una incontrollabilità della spesa), e con l'ulteriore condizione che i contributi da concedere ai condomini riguardino solo gli edifici già esistenti, ad esclusione delle nuove costruzioni.

Il senatore Forte concorda sulla inopportunità di concedere l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 9, che determinerebbe una ulteriore complicazione nella valutazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il Presidente propone quindi l'emissione di un parere favorevole, con le condizioni precedentemente illustrate e in cui si inviti la Commissione di merito a studiare (all'atto dell'abolizione dei benefici fiscali di cui all'articolo 9), forme di contribuzione più agevolata direttamente a favore dei portatori di *handicap*, entro i limiti della portata finanziaria del beneficio fiscale previsto dal comma 5 dell'articolo 9.

Il senatore Bollini osserva che la emissione di un parere favorevole ma condizionato comporta una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento e quindi impedisce il varo immediato della normativa; ritiene pertanto opportuno rinviare l'emissione del parere oppure emettere un parere favorevole che consenta una sollecita approvazione.

L'estensore designato, senatore Cortese, concorda invece con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione dà quindi incarico all'estensore di trasmettere un parere del tenore proposto dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

La Sottocommissione, per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Sartori ed altri: Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico (912): *parere favorevole*.

Deputato Dignani Grimaldi ed altri: Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico (1087), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.